

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 18/09/2002 n. 4752
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Va escluso da una gara d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici il concorrente che non abbia prodotto il certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (come modificato dal d.P.R. 30 agosto 2000, n. 412), ma si sia limitato a presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui il bando stabilisca la non ammissione dei soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del d.P.R. n. 554 del 1999 e s.m. ed il successivo disciplinare disponga che nella busta contenete la documentazione di gara deve essere contenuto, a pena l'esclusione, il certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti. Il bando di gara è atto amministrativo a carattere normativo, costituisce *lex specialis* della procedura, rispetto alla quale l'eventuale *jus superveniens* di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori. Le prescrizioni del bando di gara (e degli atti ad esso connessi: nella specie annesso al bando vi era anche un disciplinare) in materia di esclusione sono di stretta interpretazione, attese le gravi conseguenze sanzionatorie derivanti dalla loro applicazione.